

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 9 DEL P.R.G.I. AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 3/2013 COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA FASE DI VERIFICA VAS.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
VENTRE MARCO	37SINDACO	X	
SANTIANO DANIELE	CONSIGLIERE		X
DONATO SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
ARENA CATERINA	ASSESSORE	X	
RAVIOL STEFANO	ASSESSORE	X	
BRUNO ROBERTO	CONSIGLIERE		X
SANMARTINO MAURO	CONSIGLIERE	X	
TESSORE GERMANO	CONSIGLIERE	X	
PELLITTA CRISTINA	ASSESSORE VICESINDACO	X	
ALIFREDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO DARIA	CONSIGLIERE	X	
PONZA ERNESTO	CONSIGLIERE	X	
FRANZE' DOMENICO AURELIO	CONSIGLIERE	·	X
	Totale	10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BURRELLO DR. GIUSEPPEil quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Adozione Variante Parziale n. 9 del P.R.G.I. ai sensi del comma 5 dell' art. 17della L.R. 3/2103 comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è dotato di seconda Variante Generale al P.R.G.C.M. della Media Val Chisone, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 8-24085 del 10.03.1998 e di otto Varianti Parziali approvate con Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 43 del 17/11/1997, n° 43 del 29/09/1999, n° 18 del 25/06/2003, n° 28 del 30/06/2004, n° 8 del 25/03/2005, n° 8 del 26/03/2008, n° 30 del 28/09/2011, n° 26 del 23/10/2013 e n. 48 del 26.11.2014;

RICORDATO inoltre che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 25/03/2009 è stata approvata variante parziale di adeguamento ai criteri comunali di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 ed all'art. 4 comma 1 della L.R. sul commercio;

RICORDATO altresì che il Consiglio Comunale con atto n. 19 del 17 giugno 2015 ha preso atto degli elaborati costituenti il Progetto Preliminare di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I. inerente il P.R.G.I. della sub-area Media Val Chisone, predisposti dagli uffici della Comunità Montana del Pinerolese;

CONSIDERATO che il Commissario della Comunità Montana del Pinerolese con decreto n. 43/2015 ha adottato il progetto preliminare di variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI inerente la sub area media Val Chisone;

CONSIDERATO che, al fine di agevolare al meglio l'utilizzazione di aree ancora da edificare, che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di adeguamento al PAI hanno subito una riduzione, si ritiene opportuno provvedere allo spostamento della viabilità;

CONSIDERATO che la variante riguarda l'area ZC2;

VISTO gli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G.I. relativa a quanto sopra indicato, redatto dall'arch. Bergeretti Roberto, costituiti:

- Relazione, schede di zona e stralcio azzonamenti
- Documento di verifica preventiva assoggettamento alla VAS

RITENUTO che la variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a. NON modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b. NON modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. NON riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d. NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e. NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
- f. NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
- g. NON incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G vigente;
- h. NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

CONSIDERATO che la presente variante non interessa la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, e non necessita di alcuna verifica relativa alle aree a servizi o attività economiche, e pertanto si può confermare la capacità residenziale esistente del vigente P.R.G.;

RITENUTO che l'adozione di tale modifica del vigente P.R.G.C., essendo riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., rientri tra le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO l'elaborato di cui sopra meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 - 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa;
- 2) di adottare la Variante Parziale n. 9 del P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art 17, comma 5 della Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2013 composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione, schede di zona e stralcio azzonamenti
 - Documento di verifica preventiva assoggettamento alla VAS
 - 3) Di dare atto che la presente Variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:
 - a. NON modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b. NON modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c. NON riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d. NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e. NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
 - f. NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
 - g. NON incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G vigente;
 - h. NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 3) di dare atto che la Variante parziale n. 9 risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana;
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per lo svolgimento delle procedure previste dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- di avviare la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito; VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano:

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE del 22/03/2018 N. 13

IL PRESIDENTE (VENTRE MARCO)	IL SEGRETARIO COMUNALE (BURRELLO DR. GIUSEPPE)
REFERTO	DI PUBBLICAZIONE
	l'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi egistro Pubblicazioni (art. 124 – comma 1 - del D.lgs 18.8.2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
Villar Perosa, lì 5/04/2018	
VIII. 1 61654, II 3/0 1/2010	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (BURRELLO DR. GIUSEPPE)
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lg	rs. 18/08/2000 n. 267
Servizio TECNICO	5. 10/00/ <u>2000</u> IN <u>2</u> 0/
Si esprime parere FAVOREVOLE in or normativa tecnica che regola la materia.	dine alla regolarità tecnica e verifica della conformità alla
	Il Responsabile del Servizio RICHIARDONE GEOM. CLAUDIO
Villar Perosa, lì 22/03/2018	
Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO Si esprime parere FAVOREVOLE, in ord	line alla regolarità contabile.
	Il Resp. Del Servizio ECONOMICO- FINANZIARIO

Villar Perosa, lì 22/03/2018

BURRELLO DR. GIUSEPPE